



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO
- AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
- AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA AOSTA
- e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIANA PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER LA REGIONE SARDEGNA CAGLIARI
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI  
Direzione Generale Italiani all'Estero e Politiche Migratorie ROMA
- ALL'UFFICIO LEGISLATIVO  
DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE  
E LA SEMPLIFICAZIONE ROMA
- ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA ROMA
- ALL'AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE ROMA
- AL GABINETTO DELL'ON. MINISTRO SEDE
- ALL'ISPettorato GENERALE DI AMMINISTRAZIONE ROMA
- ALL'ANCI ROMA
- ALL'ANUSCA CASTEL S.PIETRO TERME (BO)
- ALLA DeA – Demografici Associati CASCINA (PI)



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

## CIRCOLARE N. 12

**OGGETTO: D.P.R. 17/7/2015, n. 126 “Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente” (G.U. 14/8/2015, n. 188).**

Nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto scorso è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 17 luglio 2015 rubricato “Regolamento recante adeguamento del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, alla disciplina istitutiva dell'anagrafe nazionale della popolazione residente”.

Il citato D.P.R. n. 126/2015 dà attuazione alla previsione del comma 5 dell'art. 2, del D.L. 18/10/2012, n. 179, convertito dalla legge 17/12/2012, n. 221 che, come noto, ha istituito, presso il Ministero dell'interno, l'*Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente* (ANPR), quale base di dati di interesse nazionale subentrante all'INA, all'AIRE e, gradualmente, alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni.

Le modificazioni introdotte, in continuità con i provvedimenti attuativi dell'ANPR adottati con i D.P.C.M. n. 109/2013 e n. 194/2014 (illustrati nelle circolari nn. 19 e 23, del 2013, e n. 5 del 2015), mirano a rendere il regolamento anagrafico coerente con la nuova prospettiva dell'anagrafe nazionale unitaria, gestita con modalità informatiche e telematiche, volta al miglioramento dei servizi al cittadino e alla semplificazione dell'attività amministrativa.

In tale contesto, nell'ottica quindi del superamento della dimensione locale delle anagrafi, le principali novità possono essere così sintetizzate:

- il concetto di *comune di iscrizione anagrafica*, non più coerente con il nuovo sistema, è sostituito con quello di *comune di residenza*; inoltre, sono eliminati i riferimenti al *comune di iscrizione AIRE*;
- la fattispecie del *trasferimento da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto* è stralciata dalle ipotesi di iscrizione e cancellazione e ricondotta ai casi di *mutazione anagrafica*; tra le cause di *cancellazione* è introdotto il *trasferimento all'estero dello straniero*, e ne sono escluse il *trasferimento della residenza in altro comune, all'estero, e il trasferimento del domicilio della persona senza fissa dimora*;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Demografici

- è previsto che i certificati anagrafici siano rilasciati anche dagli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono; è, altresì, introdotto, l'obbligo di identificazione del soggetto richiedente ed eliminato il riferimento al *timbro dell'ufficio*; tra le notizie sottratte alla certificazione sono aggiunte il domicilio digitale (di cui è previsto l'inserimento nella scheda individuale), la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno;
- è introdotta la disciplina dell'accesso dell'interessato ai propri dati, contenuti nell'ANPR, effettuabile presso gli uffici anagrafici di tutti i comuni, nell'esercizio dei diritti sanciti nel *Codice sulla protezione dei dati personali*, recato dal d.lgs. 30/6/2003, n. 196, coerentemente con quanto previsto nell'art. 6 del citato D.P.C.M. n. 194/2014;
- è previsto che, fermi restando i servizi resi dall'ANPR in funzione della produzione statistica, le rilevazioni concernenti il movimento naturale della popolazione ed il trasferimento di residenza vanno effettuate in conformità non più ai modelli bensì ai metodi, ai formati ed agli *standard* indicati dall'Istat e tenuto anche conto della disciplina attuativa in materia di censimento permanente (prevista dall'art. 3, commi 1 e 2, del citato D.L. n. 179/2012, convertito dalla L. n. 221/2012);
- è stabilito che gli adempimenti anagrafici relativi agli italiani residenti all'estero restano disciplinati dalla legge 27/10/1988, n. 470, e dal regolamento di esecuzione, in quanto compatibili con la disciplina istitutiva dell'ANPR;
- sono abrogati: gli artt. 8 e 9 in quanto le relative previsioni sono confluite nel nuovo art. 10-bis; gli artt. da 24 a 26 in quanto non compatibili con la tenuta in formato elettronico delle schede anagrafiche; gli artt. da 28 a 31 poiché riferiti ad anagrafi locali e ad adempimenti basati su documentazione cartacea;
- la funzione di vigilanza anagrafica del Prefetto viene riferita alla *correttezza degli adempimenti anagrafici* e non più alla *tenuta delle anagrafi*;

Stante la gradualità del passaggio dalle anagrafi comunali all'anagrafe unitaria, il D.P.R. in esame stabilisce che il comune per il quale non si sia ancora verificato il subentro proceda a tutti gli adempimenti anagrafici con l'osservanza delle disposizioni regolamentari previgenti alla sua entrata in vigore (15/8/2015) e che le stesse continuino ad applicarsi anche agli adempimenti che interessino congiuntamente un comune transitato ed uno non transitato (art. 3).



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Ciò posto, nell'allegare il *testo a fronte* delle modifiche recate dal regolamento in esame, si evidenzia come la corretta attuazione delle nuove disposizioni costituisca condizione essenziale per la complessiva realizzazione dell'importante progetto rappresentato dall'ANPR.

Pertanto, si invitano le SS.LL. ad informare e sensibilizzare i sigg.ri Sindaci in merito alle descritte novità normative, affinché assicurino particolare attenzione agli adempimenti che si renderanno necessari per l'ottimale avvio del nuovo sistema, e ad adottare, fin da ora, ogni iniziativa utile per la piena realizzazione degli obiettivi posti dal legislatore.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE CENTRALE  
(Torreco)

*Q. Bonello*

ALLEGATO

TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE DEL D.P.R. N. 223/1989, INTRODOTTE DAL D.P.R. N. 126/2015

TESTO VIGENTE AL 14 AGOSTO 2015	TESTO VIGENTE DAL 15 AGOSTO 2015
<p>Capo I Anagrafe della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche</p> <p>Articolo I. Anagrafe della popolazione residente.</p> <p>1. L'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché delle posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio.</p> <p>2. L'anagrafe è costituita da schede individuali, di famiglia e di convivenza.</p> <p>3. Nelle schede di cui al comma 2 sono registrate le posizioni anagrafiche desunte dalle dichiarazioni degli interessati, dagli accertamenti d'ufficio e dalle comunicazioni degli uffici di stato civile.</p>	<p>Capo I <b>Registrazione anagrafica</b> della popolazione residente, ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche</p> <p><b>Articolo 01. Adempimenti anagrafici.</b></p> <p><b>1. Gli adempimenti anagrafici di cui al presente regolamento sono effettuati nell'anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.</b></p> <p>Articolo 1. Anagrafe della popolazione residente.</p> <p>1. Id.</p> <p>2. Id.</p> <p>3. Id.</p>
<p>Articolo 7. Iscrizioni anagrafiche.</p> <p>1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:</p> <p>a) per nascita, nell'anagrafe del comune ove sono iscritti i genitori o nel comune ove è iscritta la madre qualora i genitori siano iscritti in anagrafi diverse, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nell'anagrafe ove è iscritta la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;</p> <p>b) per esistenza giudizialmente dichiarata;</p> <p>c) per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune.</p> <p>2. Per le persone già cancellate per irreperibilità e successivamente ricomparse deve procedersi a nuova iscrizione anagrafica.</p> <p>2-bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).</p> <p>3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.</p> <p>4. Il registro di cui all'art. 2, comma quarto, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è tenuto dal Ministero dell'interno presso la prefettura di Roma. Il funzionario incaricato della tenuta di tale registro ha i poteri e i doveri dell'ufficiale di anagrafe.</p>	<p>Articolo 7. Iscrizioni anagrafiche.</p> <p>1. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:</p> <p>a) <b>per nascita, presso il comune di residenza dei genitori o presso il comune di residenza della madre qualora i genitori risultino residenti in comuni diversi, ovvero, quando siano ignoti i genitori, nel comune ove è residente la persona o la convivenza cui il nato è stato affidato;</b></p> <p>b) Id.</p> <p>c) <b>per trasferimento di residenza dall'estero dichiarato dall'interessato non iscritto, oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, anche tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, nonché per mancanza di precedente iscrizione.</b></p> <p>2. Id.</p> <p><del>2-bis. Per le persone non iscritte in anagrafe e risultanti abitualmente dimoranti nel comune in base all'ultimo censimento della popolazione, l'iscrizione anagrafica decorre dalla data della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). (cfr. art. 46, commi 4-bis e 4-ter).</del></p> <p>3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune <b>di residenza</b>, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall'iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore.</p> <p>Id.</p>

ALLEGATO

TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE DEL D.P.R. N. 223/1989, INTRODOTTE DAL D.P.R. N. 126/2015

<p>Articolo 8. Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica.</p> <p>1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:</p> <p>a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;</p> <p>b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;</p> <p>c) detenuti in attesa di giudizio.</p>	<p><del>Articolo 8. Posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica.</del></p> <p><del>1. Non deve essere effettuata, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, l'iscrizione anagrafica nel comune, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone:</del></p> <p><del>a) militari di leva, nonché pubblici dipendenti e militari di carriera (compresi i carabinieri, il personale di polizia di Stato, le guardie di finanza ed i militari che abbiano, comunque, contratto una ferma) distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento;</del></p> <p><del>b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni; tale periodo di tempo decorre dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica;</del></p> <p><del>c) detenuti in attesa di giudizio.</del></p> <p>(Cfr. articolo 10-bis)</p>
<p>Articolo 9. Trasferimento di residenza della famiglia.</p> <p>1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.</p>	<p><del>Articolo 9. Trasferimento di residenza della famiglia.</del></p> <p><del>1. Il trasferimento di residenza della famiglia in altro comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti della famiglia stessa eventualmente assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell'art. 8.</del></p> <p>(Cfr. articolo 10-bis)</p>
<p>Articolo 10. Mutazioni anagrafiche.</p> <p>1. La registrazione nell'anagrafe della popolazione residente delle mutazioni relative alle posizioni anagrafiche degli iscritti viene effettuata:</p> <p>a) ad istanza dei responsabili di cui all'art. 6 del presente regolamento;</p> <p>b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.</p>	<p>Articolo 10. Mutazioni anagrafiche.</p> <p>1. Id.</p> <p>a) Id.</p> <p>b) d'ufficio, per le mutazioni conseguenti alle comunicazioni di stato civile e per movimenti nell'ambito del comune o del territorio nazionale, non dichiarati dall'interessato ed accertati secondo quanto è disposto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento.</p>
	<p><b>Articolo 10-bis. Posizioni che non comportano mutazioni anagrafiche.</b></p> <p>1. Non deve essere disposta, né d'ufficio, né a richiesta dell'interessato, la mutazione anagrafica, per trasferimento di residenza, delle seguenti categorie di persone: a) militari di leva, di carriera, o che abbiano, comunque, contratto una ferma, pubblici dipendenti, personale dell'arma dei carabinieri, della polizia di Stato, della guardia di finanza, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento; b) ricoverati in istituti di cura, di qualsiasi natura, purché la permanenza nel comune non superi i due anni, a decorrere dal giorno dell'allontanamento dal comune di iscrizione anagrafica; c) detenuti in attesa di giudizio.</p> <p>2. Il trasferimento di residenza della famiglia, anche nell'ambito dello stesso comune comporta, di regola, anche il trasferimento di residenza dei componenti assenti perché appartenenti ad una delle categorie indicate nel comma 1.</p>
<p>Articolo 11. Cancellazioni anagrafiche.</p> <p>1. La cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata:</p> <p>a) per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;</p> <p>b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora;</p> <p>c) per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni</p>	<p>Articolo 11. Cancellazioni anagrafiche.</p> <p>1. Id.</p> <p>a) Id.</p> <p>b) per trasferimento della residenza in altro comune o all'estero, nonché per trasferimento del domicilio in altro comune per le persone senza fissa dimora per trasferimento all'estero dello straniero;</p> <p>c) Id.</p>

ALLEGATO

TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE DEL D.P.R. N. 223/1989, INTRODOTTE DAL D.P.R. N. 126/2015

<p>del censimento generale della popolazione. ovvero, quando, a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile, nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito a provvedere nei successivi 30 giorni.</p> <p>2. I nominativi delle persone risultate irreperibili devono essere comunicati, a cura dell'ufficiale di anagrafe, al prefetto entro trenta giorni dall'avvenuta cancellazione per irreperibilità; entro pari termine devono essere segnalate anche le eventuali reinscrizioni. Per le cancellazioni dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.</p>	<p>2. Id.</p>
<p>Articolo 12. Comunicazioni dello stato civile.</p> <p>1. Devono essere effettuate dall'ufficiale di stato civile le comunicazioni concernenti le nascite, le morti e le celebrazioni di matrimonio, nonché le sentenze dell'autorità giudiziaria e gli altri provvedimenti relativi allo stato civile delle persone.</p> <p>2. Le comunicazioni relative alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio devono essere effettuate mediante modelli conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica.</p> <p>3. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile è organicamente distinto dall'ufficio di anagrafe, le comunicazioni a quest'ultimo ufficio devono essere effettuate nel termine di tre giorni dalla formazione dell'atto di stato civile, ovvero dalla trascrizione di atti o verbali formati da altra autorità competente, ovvero dall'annotazione in atti già esistenti di sentenze e provvedimenti emessi da altra autorità.</p> <p>4. Nei comuni in cui l'ufficio di stato civile non è organicamente distinto da quello di anagrafe, la registrazione sugli atti anagrafici delle notizie relative agli eventi di cui al comma 1, deve essere effettuata nel termine stabilito all'art. 17 del presente regolamento.</p> <p>5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate al competente ufficio del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull' «ordinamento dello stato civile». Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al competente ufficio del comune nella cui AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.</p>	<p>Articolo 12. Comunicazioni dello stato civile.</p> <p>1. Id.</p> <p>2. Le comunicazioni relative <del>alle nascite, alle morti ed alle celebrazioni di matrimonio</del> devono essere effettuate mediante modelli conformi agli <del>appositi esemplari predisposti standard</del> indicati dall'<del>Istituto centrale nazionale</del> di statistica. <del>Le comunicazioni relative alle nascite e alle morti sono effettuate dall'ufficio di stato civile ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 nonché dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</del></p> <p>3. Id.</p> <p>4. Id.</p> <p>5. Le comunicazioni concernenti lo stato civile riflettenti persone non residenti nel comune devono essere effettuate agli uffici di stato civile e di anagrafe del comune di residenza entro il termine di dieci giorni con l'osservanza delle disposizioni sull' «ordinamento dello stato civile». Per le persone residenti all'estero le comunicazioni devono essere effettuate con le stesse modalità al <del>competente ufficio del comune</del> <b>competente</b> nella cui <del>AIRE sono collocate le schede anagrafiche delle stesse persone.</del></p>
<p>Articolo 16. Segnalazioni particolari.</p> <p>1. Quando risulti che una persona o una famiglia iscritta nell'anagrafe del comune abbia trasferito la residenza in altro comune dal quale non sia pervenuta la richiesta di cancellazione, l'ufficiale di anagrafe deve dare notizia all'ufficiale di anagrafe del comune nel quale la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.</p> <p>2. Nel caso di persona che dichiara per sé e/o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, l'ufficiale di anagrafe dà comunicazione della dichiarazione resa dall'interessato all'ufficiale di anagrafe del comune di eventuale precedente iscrizione anagrafica affinché questo, qualora non sia stata a suo tempo effettuata la cancellazione per l'estero, provveda alla cancellazione per emigrazione nel comune che ha segnalato il fatto. L'iscrizione viene pertanto effettuata con provenienza dal comune di precedente iscrizione e non dall'estero; ove la cancellazione per l'estero sia stata invece a suo tempo effettuata, si procede ad una iscrizione con provenienza dall'estero.</p>	<p>Articolo 16. Segnalazioni particolari.</p> <p>1. Quando risulti che una persona o una famiglia abbia trasferito la residenza senza aver reso la dichiarazione di cui all'articolo 13, l'ufficiale di anagrafe deve darne notizia al comune competente in relazione al luogo ove la persona o la famiglia risulta di fatto trasferitasi, per i conseguenti provvedimenti.</p> <p>2. La persona che, ai fini della iscrizione, dichiara per sé o per i componenti della famiglia di provenire dall'estero, qualora risulti già iscritta, è registrata come proveniente dal luogo di residenza già registrato.</p>

ALLEGATO

TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE DEL D.P.R. N. 223/1989, INTRODOTTE DAL D.P.R. N. 126/2015

<p>Articolo 18. Procedimento d'iscrizione e variazione anagrafica.</p> <p>1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.</p> <p>2. Nel procedimento d'iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dei cittadini iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe, effettuata l'iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalità telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall'acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica.</p> <p>3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all'acquisizione dei dati, l'ufficiale d'anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall'Ufficio.</p> <p>4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.</p>	<p>Articolo 18. Procedimento d'iscrizione e variazione <del>mutazione</del> anagrafica.</p> <p>1. Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c), l'ufficiale d'anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle <del>variazioni</del> <del>mutazioni</del> anagrafiche dichiarate, con decorrenza dalla data della presentazione delle dichiarazioni.</p> <p>2. <del>Nel procedimento d'iscrizione anagrafica per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dei cittadini iscritti all'AIRE, l'ufficiale d'anagrafe, effettuata l'iscrizione, provvede alla immediata comunicazione, con modalità telematica, al comune di provenienza o di iscrizione A.I.R.E., dei dati relativi alle dichiarazioni rese dagli interessati, ai fini della corrispondente cancellazione anagrafica, da effettuarsi, con la medesima decorrenza di cui al comma 1, entro due giorni lavorativi. A partire dall'acquisizione dei dati degli interessati, il comune di cancellazione cessa di rilasciare la certificazione anagrafica.</del></p> <p>3. Entro cinque giorni lavorativi dalla comunicazione di cui al comma 2, il comune di provenienza degli interessati, sulla base dei dati anagrafici in suo possesso, inoltra al comune di nuova iscrizione, con modalità telematica, le eventuali rettifiche ed integrazioni dei dati ricevuti, unitamente alla notizia di avvenuta cancellazione. Fino all'acquisizione dei dati, l'ufficiale d'anagrafe del comune di nuova iscrizione rilascia certificati relativi alla residenza, allo stato di famiglia sulla base dei dati documentati, e ad ogni altro dato detenuto dall'Ufficio.</p> <p>4. Qualora, trascorso il termine di cui al comma 3, non si sia proceduto agli adempimenti richiesti, il comune di nuova iscrizione ne sollecita l'attuazione, dando comunicazione alla prefettura dell'avvenuta scadenza dei termini da parte del comune inadempiente.</p>
<p>Articolo 18-bis. Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti.</p> <p>1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.</p> <p>2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.</p> <p>3. Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d'iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l'ufficiale d'anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell'interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.</p>	<p>Articolo 18-bis. Accertamenti sulle dichiarazioni rese e ripristino delle posizioni anagrafiche precedenti.</p> <p>1. L'ufficiale d'anagrafe, entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettere a), b) e c), accerta la effettiva sussistenza dei requisiti previsti dalla legislazione vigente per la registrazione. Se entro tale termine l'ufficiale d'anagrafe, tenuto anche conto degli esiti degli eventuali accertamenti svolti dal comune di provenienza, <del>nel caso di iscrizione per trasferimento da altro comune, non invia all'interessato la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione, ai sensi dell'articolo 20 della legge citata.</del></p> <p>2. Qualora a seguito degli accertamenti di cui al comma 1 sia effettuata la comunicazione di cui all'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e non vengano accolte le osservazioni presentate o sia decorso inutilmente il termine per la presentazione delle stesse, l'ufficiale d'anagrafe provvede al ripristino della posizione anagrafica precedente, <del>con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione mediante annullamento dell'iscrizione o della mutazione registrata, a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a), b) e c).</del></p> <p>3. <del>Il ripristino di cui al comma 2 comporta la cancellazione dell'interessato a decorrere dalla data della ricezione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a). Nel caso di dichiarazione d'iscrizione per trasferimento da altro comune o da comune di iscrizione AIRE, l'ufficiale d'anagrafe comunica immediatamente il provvedimento di cancellazione adottato al comune di provenienza o di iscrizione AIRE, al fine del ripristino della posizione anagrafica dell'interessato con decorrenza dalla data di ricezione della dichiarazione.</del></p>
<p>Articolo 19. Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe.</p> <p>1. Gli uffici di cui all'art. 4, comma terzo, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono tenuti a fornire all'ufficiale di anagrafe le notizie da esso richieste per la regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente.</p> <p>2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione anagrafica. Gli</p>	<p>Articolo 19. Accertamenti richiesti dall'ufficiale di anagrafe.</p> <p>1. Id.</p> <p>2. L'ufficiale di anagrafe è tenuto a verificare la sussistenza del requisito della dimora abituale di chi richiede l'iscrizione o la mutazione</p>

ALLEGATO

TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE DEL D.P.R. N. 223/1989, INTRODOTTE DAL D.P.R. N. 126/2015

<p>accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.</p> <p>3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa da chi richiede l'iscrizione anagrafica, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.</p>	<p>anagrafica. Gli accertamenti devono essere svolti a mezzo degli appartenenti ai corpi di polizia municipale o di altro personale comunale che sia stato formalmente autorizzato, utilizzando un modello conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica.</p> <p>3. Ove nel corso degli accertamenti emergano discordanze con la dichiarazione resa <del>da chi richiede l'iscrizione anagrafica</del>, l'ufficiale di anagrafe segnala quanto è emerso alla competente autorità di pubblica sicurezza.</p>
<p>Capo IV Formazione ed ordinamento dello schedario anagrafico della popolazione residente. Schedario degli italiani residenti all'estero (aire).</p> <p>Articolo 20. Schede individuali.</p> <p>1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità.</p> <p>2. L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno.</p> <p>3. Per le donne coniugate o vedove le schede devono essere intestate al cognome da nubile.</p> <p>4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente del comune.</p>	<p>Capo IV Formazione ed ordinamento delle schede anagrafiche della popolazione residente e degli italiani residenti all'estero.</p> <p>Articolo 20. Schede individuali.</p> <p>1. A ciascuna persona residente nel comune deve essere intestata una scheda individuale, <del>conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto nazionale di statistica</del>, sulla quale devono essere obbligatoriamente indicati il cognome, il nome, il sesso, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, l'indirizzo dell'abitazione. Nella scheda sono altresì indicati i seguenti dati: la paternità e la maternità, ed estremi dell'atto di nascita, lo stato civile, ed eventi modificativi, nonché estremi dei relativi atti, il cognome e il nome del coniuge, la professione o la condizione non professionale, il titolo di studio, gli estremi della carta d'identità, <del>il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora.</del></p> <p>2. <del>L'inserimento nelle schede individuali di altre notizie, oltre a quelle già previste nella scheda stessa, può essere effettuato soltanto previa autorizzazione da parte del Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto centrale di statistica, a norma dell'art. 12 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Nella scheda riguardante i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di scadenza del permesso di soggiorno o il rilascio o rinnovo della carta di soggiorno gli estremi del documento di soggiorno.</del></p> <p>3. Id.</p> <p>4. Le schede individuali debbono essere tenute costantemente aggiornate e devono essere archiviate quando le persone alle quali sono intestate cessino di far parte della popolazione residente <del>del comune.</del></p>
<p>Articolo 21. Schede di famiglia.</p> <p>1. Per ciascuna famiglia residente nel comune deve essere compilata una scheda di famiglia, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.</p> <p>2. La scheda di famiglia deve essere intestata alla persona indicata all'atto della dichiarazione di costituzione della famiglia di cui al comma 1 dell'art. 6 del presente regolamento. Il cambiamento dell'intestatario avviene solo nei casi di decesso o di trasferimento.</p> <p>3. In caso di mancata indicazione dell'intestatario o di disaccordo sulla sua designazione, sia al momento della costituzione della famiglia, sia all'atto del cambiamento dell'intestatario stesso, l'ufficiale di anagrafe provvederà d'ufficio intestando la scheda al componente più anziano e dandone comunicazione all'intestatario della scheda di famiglia.</p> <p>4. Nella scheda di famiglia, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della famiglia e cancellate le persone che cessino di farne parte; in essa devono essere tempestivamente annotate altresì le mutazioni relative alle posizioni di cui al comma 1.</p> <p>5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.</p>	<p>Articolo 21. Schede di famiglia.</p> <p>1. Per ciascuna famiglia residente <del>nel comune</del> deve essere compilata una scheda di famiglia, <del>conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica</del>, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla famiglia ed alle persone che la costituiscono.</p> <p>2. Id.</p> <p>3. Id.</p> <p>4. Id.</p> <p>5. La scheda deve essere archiviata per scioglimento della famiglia <del>o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero</del> ovvero per la cancellazione delle persone che ne fanno parte.</p>

ALLEGATO

TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE DEL D.P.R. N. 223/1989, INTRODOTTE DAL D.P.R. N. 126/2015

<p>Articolo 22. Schede di convivenza.</p> <p>1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica, nella quale devono essere indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima, nonché quelle dei conviventi residenti.</p> <p>2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.</p> <p>3. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte.</p> <p>4. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi.</p> <p>5. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa in altro comune o all'estero.</p>	<p>Articolo 22. Schede di convivenza.</p> <p>1. Per ciascuna convivenza residente nel comune deve essere compilata una scheda di convivenza, <del>conforme all'apposito esemplare predisposto dall'Istituto centrale di statistica,</del> nella quale sono indicate le posizioni anagrafiche relative alla medesima <del>nonché ed a quelle dei conviventi, la specie e la denominazione della convivenza nonché il nominativo della persona che la dirige.</del></p> <p><del>2. Sul frontespizio della scheda devono essere indicati la specie e la denominazione della convivenza ed il nominativo della persona che normalmente la dirige.</del></p> <p>2. Nella scheda di convivenza, successivamente alla sua istituzione, devono essere iscritte le persone che entrano a far parte della convivenza e cancellate le persone che cessano di farne parte. (cfr. comma 3 vigente al 14/8/2015)</p> <p>3. La scheda di convivenza deve essere tenuta al corrente delle mutazioni relative alla denominazione o specie della convivenza, al responsabile di essa, alla sede della stessa ed alle posizioni anagrafiche dei conviventi. (cfr. comma 4 vigente al 14/8/2015)</p> <p>4. La scheda di convivenza deve essere archiviata per cessazione della convivenza o per trasferimento di essa <del>in altro comune o all'estero.</del> (cfr. comma 5 vigente al 14/8/2015)</p>
<p>Articolo 23. Conservazione delle schede anagrafiche nelle anagrafi gestite con elaboratori elettronici.</p> <p>1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate.</p> <p>2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.</p>	<p>Articolo 23. <b>Tenuta delle schede anagrafiche in formato elettronico.</b></p> <p>1. Le schede individuali, di famiglia e di convivenza devono essere conservate e costantemente aggiornate, <b>in formato elettronico, ai sensi della disciplina prevista dall'articolo 62, comma 6, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</b></p> <p><del>2. Gli uffici anagrafici che utilizzano elaboratori elettronici devono adottare tutte le misure di sicurezza atte a garantire nel tempo la perfetta conservazione e la disponibilità dei supporti magnetici contenenti le posizioni anagrafiche dei cittadini.</del></p>
<p>Articolo 24. Ordinamento e collocazione delle schede individuali.</p> <p>1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario. È data facoltà all'ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.</p> <p>2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.</p>	<p>Articolo 24. <del>Ordinamento e collocazione delle schede individuali.</del></p> <p><del>1. Le schede individuali devono essere collocate in ordine alfabetico di cognome e nome dell'intestatario. È data facoltà all'ufficiale di anagrafe di raccoglierle in schedari separati, per sesso.</del></p> <p><del>2. Le schede degli stranieri devono essere collocate in uno schedario a parte.</del></p>
<p>Articolo 25. Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza.</p> <p>1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.</p>	<p>Articolo 25. <del>Ordinamento e collocazione delle schede di famiglia e di convivenza.</del></p> <p><del>1. Le schede di famiglia e di convivenza devono essere collocate in ordine alfabetico di area di circolazione e, per ciascuna area di circolazione, in ordine crescente di numero civico, scala, corte ed interno.</del></p>
<p>Articolo 26. Archiviazione degli atti.</p> <p>1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.</p>	<p>Articolo 26. <del>Archiviazione degli atti.</del></p> <p><del>1. Le schede individuali e le schede di famiglia e di convivenza archiviate devono essere conservate a parte; le schede individuali devono essere collocate secondo l'ordine alfabetico del cognome e nome dell'intestatario e quelle di famiglia e di convivenza secondo il numero d'ordine progressivo che sarà loro assegnato all'atto dell'archiviazione; tale numero deve essere riportato sulle rispettive schede individuali, anche se archiviate precedentemente.</del></p>

ALLEGATO

TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE DEL D.P.R. N. 223/1989, INTRODOTTE DAL D.P.R. N. 126/2015

<p>Articolo 27. Anagrafe degli italiani e residenti all'estero (AIRE).</p>	<p><b>Articolo 27. Italiani residenti all'estero.</b></p> <p><del>1. La costituzione e la tenuta dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) è disciplinata. Gli adempimenti anagrafici relativi agli italiani residenti all'estero sono disciplinati dalla legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dal relativo regolamento di esecuzione, in quanto compatibili con la disciplina prevista dall'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dal presente regolamento.</del></p>
<p>Articolo 28. Uffici anagrafici periferici.</p> <p>1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di uffici periferici collegati con l'anagrafe centrale mediante mezzi tecnici idonei per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.</p>	<p><del>Articolo 28. Uffici anagrafici periferici.</del></p> <p><del>1. Per una migliore funzionalità dei servizi anagrafici è consentita ai comuni che gestiscono le anagrafi con l'impiego di elaboratori elettronici l'istituzione di uffici anagrafici periferici degli uffici anagrafici del comune centrale mediante mezzi tecnici idonei, per la raccolta delle dichiarazioni anagrafiche ed il rilascio delle certificazioni.</del></p>
<p>Articolo 29. Istituzione delle anagrafi separate.</p> <p>1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.</p> <p>2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell'interno ed all'Istituto centrale di statistica.</p>	<p><del>Articolo 29. Istituzione delle anagrafi separate.</del></p> <p><del>1. L'istituzione delle anagrafi separate di cui all'art. 7 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, può essere disposta dal prefetto qualora esista un separato ufficio di stato civile.</del></p> <p><del>2. Delle istituzioni effettuate il prefetto dovrà dare notizia al Ministero dell'interno ed all'Istituto centrale di statistica.</del></p>
<p>Articolo 30. Attribuzioni delle anagrafi separate.</p> <p>1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche.</p>	<p><del>Articolo 30. Attribuzioni delle anagrafi separate.</del></p> <p><del>1. Le anagrafi separate funzionano da organi periferici dell'anagrafe comunale. Esse ricevono le comunicazioni dello stato civile e le dichiarazioni delle persone residenti o che intendono stabilire la residenza nelle circoscrizioni nelle quali sono istituite. Esse provvedono altresì al rilascio delle certificazioni anagrafiche.</del></p>
<p>Articolo 31. Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale.</p> <p>1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.</p> <p>2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1 comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella copia.</p> <p>3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.</p>	<p><del>Articolo 31. Corrispondenza delle anagrafi separate con l'anagrafe centrale.</del></p> <p><del>1. L'originale delle schede di famiglia e di convivenza, nonché delle schede individuali che vengono formate presso le anagrafi separate viene trasmesso all'anagrafe centrale. Copia di dette schede viene custodita presso l'anagrafe separata per gli adempimenti di cui all'art. 30, con le modalità previste nel presente regolamento per l'ordinamento e la collocazione delle schede anagrafiche.</del></p> <p><del>2. Ogni mutazione delle posizioni di cui all'art. 1 comma 3, del presente regolamento deve essere riportata con la stessa decorrenza tanto nell'originale quanto nella copia.</del></p> <p><del>3. Qualora gli adempimenti di cui all'art. 29 possano essere più agevolmente assicurati con l'impiego di idonei mezzi tecnici, le anagrafi separate vengono dispensate dalla tenuta delle copie delle schede.</del></p>
<p>Articolo 33. Certificati anagrafici.</p> <p>1. L'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, fatte salve le limitazioni di legge, i certificati concernenti la residenza e lo stato di famiglia.</p> <p>2. Ogni altra posizione desumibile dagli atti anagrafici, ad eccezione delle posizioni previste dal comma 2 dell'art. 35, può essere attestata o certificata, qualora non vi ostino gravi o particolari esigenze di pubblico interesse, dall'ufficiale di anagrafe d'ordine del sindaco.</p> <p>3. Le certificazioni anagrafiche hanno validità di tre mesi dalla data di rilascio.</p>	<p>Articolo 33. Certificati anagrafici.</p> <p>1. Fatti salvi i divieti di comunicazione di dati, stabiliti da speciali disposizioni di legge, e quanto previsto dall'articolo 35, l'ufficiale di anagrafe rilascia a chiunque ne faccia richiesta, previa identificazione, i certificati concernenti la residenza, lo stato di famiglia degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nonché ogni altra informazione ivi contenuta.</p> <p>2. Al rilascio di cui al comma 1 provvedono anche gli ufficiali d'anagrafe di comuni diversi da quello in cui risiede la persona cui i certificati si riferiscono.</p> <p>3. Id.</p>

ALLEGATO

TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE DEL D.P.R. N. 223/1989, INTRODOTTE DAL D.P.R. N. 126/2015

<p>Articolo 34. Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.</p> <p>1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti nella anagrafe della popolazione residente.</p> <p>2. Ove il comune disponga di idonee apparecchiature, l'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.</p> <p>3. Il comune può esigere dai richiedenti un rimborso spese per il materiale fornito.</p>	<p>Articolo 34. Rilascio di elenchi degli iscritti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente e di dati anagrafici per fini statistici e di ricerca.</p> <p>1. Alle amministrazioni pubbliche che ne facciano motivata richiesta, per esclusivo uso di pubblica utilità, l'ufficiale di anagrafe rilascia, anche periodicamente, elenchi degli iscritti <del>nella anagrafe della popolazione residente, residenti nel comune, in conformità alle misure di sicurezza, agli standard di comunicazione e alle regole tecniche previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 2014, n. 194, e dall'articolo 58 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</del></p> <p>2. <del>Ove il comune disponga di idonee apparecchiature,</del> L'ufficiale di anagrafe rilascia dati anagrafici, relativi agli iscritti residenti nel comune, resi anonimi ed aggregati, agli interessati che ne facciano richiesta per fini statistici e di ricerca.</p> <p>3. Id.</p>
<p>35. Contenuto dei certificati anagrafici.</p> <p>1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; la firma dell'ufficiale di anagrafe ed il timbro dell'ufficio.</p> <p>2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere, la condizione non professionale, il titolo di studio e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento. Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.</p> <p>3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.</p> <p>4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.</p>	<p>35. Contenuto dei certificati anagrafici.</p> <p>1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio; l'oggetto della certificazione; le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre 1955, n. 1064; e la firma dell'ufficiale di anagrafe <del>ed il timbro dell'ufficio.</del></p> <p>2. Non costituiscono materia di certificazione le notizie riportate nelle schede anagrafiche concernenti la professione, arte o mestiere. la condizione non professionale, il titolo di studio, <b>il domicilio digitale, la condizione di senza fissa dimora e il titolo di soggiorno e le altre notizie il cui inserimento nelle schede individuali sia stato autorizzato ai sensi dell'art. 20, comma 2, del presente regolamento.</b> Se in conseguenza dei mezzi meccanici che il comune utilizza per il rilascio dei certificati tali notizie risultino sui certificati stessi, esse vanno annullate prima della consegna del documento.</p> <p>3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.</p> <p>4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse.</p> <p>5. Presso gli uffici anagrafici, gli iscritti esercitano i diritti di cui alla parte I, titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sui dati contenuti nell'anagrafe nazionale della popolazione residente, nei limiti e nel rispetto delle modalità previsti dal medesimo decreto legislativo.</p>
<p>Articolo 46. Revisione delle anagrafi.</p> <p>1. A seguito di ogni censimento generale della popolazione, i comuni devono provvedere alla revisione dell'anagrafe al fine di accertare la corrispondenza quantitativa e qualitativa di essa con le risultanze del censimento.</p> <p>2. La documentazione desunta dai censimenti per la revisione delle anagrafi è soggetta alle norme che tutelano la riservatezza dei dati censuari.</p> <p>3. La revisione viene effettuata secondo modalità tecniche stabilite nell'occasione dall'Istituto centrale di statistica.</p> <p>4. Nell'intervallo tra due censimenti l'anagrafe deve essere costantemente aggiornata, in modo che le sue risultanze coincidano, in ogni momento, con la situazione di fatto relativa al numero delle famiglie, delle convivenze e delle persone residenti nel comune.</p>	<p>Articolo 46. Revisione delle anagrafi.</p> <p>1. Id.</p> <p>2. Id.</p> <p>3. Id.</p> <p>4. Id.</p> <p>4-bis. Il comune di dimora abituale risultante dall'ultimo censimento della popolazione, se diverso dal comune di residenza, dispone la relativa mutazione anagrafica a decorrere dalla presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a).</p>

ALLEGATO

TESTO A FRONTE DELLE MODIFICHE DEL D.P.R. N. 223/1989, INTRODOTTE DAL D.P.R. N. 126/2015

	<p>4-ter. Se in base all'ultimo censimento della popolazione, risulta abitualmente dimorante nel territorio nazionale la persona non iscritta, il comune di dimora abituale ne dispone l'iscrizione con la stessa decorrenza di cui al comma 4-bis. (Cfr. articolo 7, comma 2-bis, attuale)</p>
<p>Articolo 48. Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente.</p> <p>1. Le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica.</p> <p>2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.</p>	<p>Articolo 48. Rilevazioni statistiche concernenti il movimento della popolazione residente.</p> <p>1. <b>Fermi restando i servizi resi dall'anagrafe nazionale della popolazione residente</b>, le rilevazioni statistiche concernenti il movimento naturale della popolazione residente ed i trasferimenti di residenza vengono effettuate dall'ufficiale di anagrafe in conformità ai modelli predisposti ed alle istruzioni impartite dall'Istituto centrale di statistica: ai metodi, ai formati e agli standard indicati dall'Istituto nazionale di statistica, tenuto anche conto della disciplina prevista dall'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.</p> <p>2. Ai fini predetti l'ufficiale di anagrafe deve riportare su registri conformi agli appositi esemplari predisposti dall'Istituto centrale di statistica il numero delle iscrizioni e delle cancellazioni effettuate per fatti derivanti dal movimento naturale della popolazione residente e per trasferimenti di residenza.</p>
<p>Articolo 52. Vigilanza del prefetto.</p> <p>1. Il prefetto vigila affinché le anagrafi della popolazione residente e gli ordinamenti topografici ed ecografici dei comuni della provincia siano tenuti in conformità alle norme del presente regolamento e che siano rigorosamente osservati le modalità ed i termini previsti per il costante e sistematico aggiornamento degli atti, ivi compresi gli adempimenti di carattere statistico.</p> <p>2. La vigilanza viene esercitata a mezzo di ispezioni da effettuarsi, almeno una volta all'anno in tutti i comuni, da funzionari della prefettura appartenenti alle carriere direttiva e di concetto, competenti in materia anagrafica e statistica.</p> <p>3. L'esito dell'ispezione deve essere comunicato all'Istituto centrale di statistica.</p>	<p>Articolo 52. Vigilanza del prefetto.</p> <p>1. <b>Il prefetto vigila affinché gli adempimenti anagrafici, topografici, ecografici e di carattere statistico dei comuni siano effettuati in conformità alle norme del presente regolamento.</b></p> <p>2. Id.</p> <p>3. Id.</p>
<p>Articolo 57. Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento.</p> <p>1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.</p>	<p><del>Articolo 57. Termine per l'adeguamento delle anagrafi al regolamento.</del></p> <p><del>1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento i comuni devono uniformare ad esso la tenuta delle anagrafi.</del></p>